



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 206/18/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TELEVIDEO
PM (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE "TV PM") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 7, DELL'ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 03/018 - PROC. 48/18/DZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la legge regionale, del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la convenzione del n. 19/21 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione delegate in tema di comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 26 marzo al giorno 1° aprile 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TV PM*”, ha accertato, in data 4 maggio 2018, la violazione della disposizione normativa contenuta

nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS da parte dell'Associazione Televideo PM fornitore del predetto servizio di media audiovisivo.

Successivamente, con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria - cont. n. 03 ANNO 2018/N° PROC. 01/17/RIP - è stata contestata, in data 4 maggio 2018 e notificata in data 16 maggio 2018 alla predetta Associazione la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nel periodo sopra indicato; in particolare, il predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "TV PM" *"ha trasmesso programmi per ore 22:01:03 (hh:mm:ss) durante tutta la settimana"*.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare al suddetto organismo regionale appositi scritti difensivi in data 27 giugno 2018, ha sostenuto che l'infrazione contestata è dipesa dal *"fortuito malfunzionamento di uno degli hard disk [...] per forza maggiore"*. Inoltre, l'Associazione Televideo PM ha eccepito che lo *"sforamento peraltro lieve, meno di 2 ore su un totale di 24 ore [...] non può aver certo danneggiato i nostri utenti gratuiti, né creatoci alcun indebito vantaggio economico"*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, con apposita relazione, *"pur valutando residuale lo scarto di ore non trasmesse, come evidenziato dal report del monitoraggio"* ha ritenuto che *"sussistano gli estremi per l'irrogazione di una sanzione amministrativa"* nella misura del minimo edittale.

La proposta del predetto organismo regionale risulta meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento alla determinazione dell'entità della sanzione da irrogare.

Riguardo a quanto eccepito dalla parte, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla mancata trasmissione di programmi televisivi nella misura prescritta. In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, tra l'altro, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di

esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, richiamandosi, solo genericamente, la forza maggiore quale causa di esenzione della responsabilità, non si riscontra la dimostrazione del verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile, a cui non è stato possibile resistere, estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo e, quindi, atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione della disposizione sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'Associazione stessa, cui è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Non può dubitarsi, pertanto, del mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo "TV PM" in difformità da quanto prescritto dall'art. 3, comma 7,

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, "*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*";

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte dell'Associazione Televideo PM, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV PM", la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 26 marzo e il giorno 1° aprile 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione Televideo PM deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per l'Associazione stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Sebbene non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta Associazione presso il registro delle imprese, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Televideo PM, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TV PM", cod. fisc. 02349660783, con sede legale in Cosenza (CS), Corso Luigi Fera n. 160 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecento-

quarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 206/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 206/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

